

Allegato 4

Comune di Vicenza

Relazione istruttoria

**Affidamento diretto alla Società
in house providing Valore Città AMCPS srl**

Sommario

Finalità

Quadro normativo di riferimento

Tipologia di servizi affidati

Sussistenza dei presupposti per l'affidamento in house

Analisi convenienza economia della scelta

1. Finalità

Il presente documento rappresenta la relazione istruttoria sull'affidamento alla società Valore Città AMCPS srl dei: servizio neve, servizio verde pubblico comunale, servizio strade, servizio segnaletica luminosa, servizio segnaletica orizzontale e verticale, gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, servizio affissioni, gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale, servizi cimiteriali.

La relazione è redatta ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,. Tale disposizione normativa prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

La relazione è altresì redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 conv. con mod. con legge 221/2012 con riferimento in particolare ai servizi cimiteriali.

2. Il quadro normativo di riferimento

L'esposizione di quanto richiesto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016 trova le sue fondamenta su una sintetica disamina della normativa vigente in tema di società *“in house providing”*.

Il nuovo Codice dei Contratti e delle concessioni, D. Lgs. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di *“in house providing”* dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

L'art. 5 del decreto legislativo citato recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una

persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "*controllo analogo*" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "*in house*" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative.

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "*in house*".

Le norme vigenti prevedono che nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

La normativa di riferimento, più nello specifico, è la seguente:

- DIRETTIVA 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE quinto Considerando, laddove si ricorda chiaramente che "*nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.*"
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), prevede al comma 1:

1. *Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" che all'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), commi 1 e 2:

1. *È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei*

contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'entestruale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale prevede, all'art. 2 lett. d), la definizione di “controllo analogo congiunto” la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che all'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche), commi 1 e 2:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere

partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.*
- D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che all'art. 16 (Società in house), commi 1, 2 e 3:
 - 1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*
 - 2. *Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*

- a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
- b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
- c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*
3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;*

Sono da ricordare le linee guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 relative all'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, nonché il D.Lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione e l'aggiornamento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, in formato open data.

Infine, con riferimento ai servizi cimiteriali in quanto servizio che risulta possibile qualificare come "pubblico locale" in quanto offerto alla cittadinanza (quantomeno con riferimento alla cremazione), è da ricordare, l'art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 conv. con mod. con legge 221/2012 con riferimento in particolare ai servizi cimiteriali.20 ove prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente*

affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale”.

3. Tipologia di servizi affidati

Come sopra ricordato, si tratta dei seguenti servizi: servizio neve; servizio neve, servizio verde pubblico comunale, servizio strade, servizio segnaletica luminosa, servizio segnaletica orizzontale e verticale, gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali, servizio affissioni, gestione patrimonio prevalentemente abitativo comunale, servizi cimiteriali.

Si tratta di **servizi strumentali** i quali rientrano nelle tipologie ammesse dall'art. 4 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016. I suddetti servizi ed attività rientrano nell'oggetto sociale della società in house Valore Città AMPCS srl nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

A stretto rigore, inoltre, e come sopra detto si ritiene di rilevare la natura di **servizio pubblico locale** dei servizi cimiteriali: si tratta infatti di servizio che risulta possibile qualificare come “pubblico locale” in quanto a domanda individuale quantomeno con riferimento alla cremazione. Anche l’espletamento di tale servizio risulta essere ricompreso nell’oggetto sociale di Valore Città AMPCS srl.

4. Sussistenza dei presupposti per l'affidamento in house ex art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016

Sussistono in capo alla Valore Città AMPCS srl i requisiti previsti per l'affidamento in house dalla normativa comunitaria, dall'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e dall'art. 5, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, nonché nell'art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012 conv. con mod. con legge 221/2012, in quanto: a) la società opera secondo il modello dell'“in

houseproviding", stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.; b) la Società ha quale oggetto sociale esattamente tali attività; c) le attività rientranti nell'oggetto sociale suindicato vengono affidate dall'ente socio alla Società quale propria società *in house*, sottoposta all'esercizio del controllo analogo.

La misura della partecipazione dell'amministrazione è pari al 100%

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

L'ente socio esercita sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative nelle forme stabilite nell'art. 12 dello Statuto che si riporta a chiarimento:

"1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e 5 D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Vicenza esercita sulla società i poteri di controllo analogo, corrispondenti a quelli esercitati nei confronti dei rispettivi uffici e servizi, in conformità alla regolamentazione comunale che disciplina i controlli sulle società partecipate "in house".

2. In particolare, il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del Tuel, secondo le seguenti modalità.

Controllo ex ante

1. Il documento unico di programmazione (DUP), allegato al bilancio previsionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 170 del Tuel, individua gli indirizzi e gli obiettivi gestionali della società in house, in riferimento all'arco temporale considerato dal medesimo documento. Gli obiettivi sono espressi, per quanto possibile, in termini quantitativi e qualitativi anche con l'utilizzo di appositi indicatori ed in riferimento a standard o altri parametri statistici di riferimento;

2. Il Comune di Vicenza procede alla preventiva approvazione dei seguenti atti della Società:

- *deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria,*
- *definizione dell'organigramma societario;*
- *relazione programmatica;*
- *piano degli investimenti;*
- *piano di sviluppo;*
- *piano industriale;*
- *piano economico finanziario;*
- *piano occupazionale;*
- *acquisti e alienazioni di beni immobili;*
- *impegni di spesa per importi superiori ad euro 3 milioni.*

La Società trasmette la suddetta documentazione al Comune in tempo utile per l'approvazione del documento unico di programmazione.

Monitoraggio o controllo "contestuale"

Il Comune di Vicenza:

1. *Acquisisce dalla società in house entro il 31 agosto di ciascun anno, la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati e gli obiettivi previsionali.*
2. *Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi annuali e indicazione, in caso di squilibrio finanziario, delle eventuali azioni correttive che la società deve obbligatoriamente intraprendere.*
3. *Ha la potestà di richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione dei servizi svolti dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative;*
4. *Ha la potestà di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;*
5. *Ha la potestà di procedere a controlli ispettivi in qualsiasi momento;*

La società ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per ciascun servizio affidato in house.

Controllo ex post

Il Comune di Vicenza:

1. *Approva nei termini di legge la proposta di bilancio annuale della società in house, contenente lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali affidati in sede di programmazione e la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016.*

2. *Approva il bilancio consolidato nelle modalità previste dai principi contabili e con la verifica dei crediti e debiti reciproci da evidenziarsi nel proprio rendiconto annuale.”.*

Le condizioni per l'affidamento diretto *"in house"* sono dunque assolutamente sussistenti.

5. Analisi della congruità economica della scelta

Il Comune di Vicenza ha scelto di affidare direttamente a Valore Città AMCPS S.r.l., società divenuta in totale controllo pubblico diretto e ora organizzata sul modello *"in-houseproviding"*, la gestione dei seguenti servizi:

- SERVIZIO NEVE
- SERVIZIO VERDE PUBBLICO COMUNALE
- SERVIZIO STRADE
- SERVIZIO SEGNALETICA LUMINOSA
- SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
- GESTIONE TECNICA ED ENERGETICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
- SERVIZIO AFFISSIONI
- GESTIONE PATRIMONIO PREVALENTEMENTE ABITATIVO COMUNALE
- SERVIZI CIMITERIALI.

La società dispone del *know-how* necessario per lo svolgimento delle attività in questione, avendo già operato con soddisfazione in tali settori a favore dell'Ente sin dal 1999 e quindi per 21 anni. Si tratta, quindi, di una valutazione che trova le proprie basi sulla scelta strategica già effettuata del Comune di affidare ad un'unica società che svolgesse per la città di Vicenza una serie di servizi strumentali a favore dell'Ente, consentendo così adeguate economie di scala nell'interesse pubblico.

La società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione dei servizi e, in particolare:

- ha già dimostrato la capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;
- ha una gestione in equilibrio;
- presenta una situazione economico e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale;
- possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.

Rispetto al recente passato, tuttavia, la scelta del modello "in-houseproviding" consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante rispetto all'appaltatore privato.

La scelta dell'affidamento diretto di tali servizi alla società *in houseproviding* Valore Città/Amcps S.r.l., rispetto all'ipotesi dell'affidamento a terzi operatori economici da

individuare tramite gara, è motivata (come richiesto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) dalle seguenti considerazioni:

- A) la società Valore Città Amcps S.r.l. svolge già oggi, per il Comune di Vicenza, i servizi di cui all'affidamento oggetto della presente analisi, mediante l'utilizzo di proprio personale che ha acquisito, nel corso degli anni, un *know-how* specifico che potrebbe andare perduto con l'affidamento dei servizi stessi ad altro gestore, nonostante l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 (come ha anche stabilito il T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 936/2018);
- B) l'affidamento in house a Valore Città Amcps S.r.l. garantisce al Comune un maggiore controllo su servizi pubblici ritenuti essenziali, come la gestione dei cimiteri, la manutenzione del verde, delle strade, della segnaletica, etc., individuando un unico referente per gli stessi, con conseguente semplificazione amministrativa, anche dal punto di vista della riduzione degli oneri e dei tempi di controllo e monitoraggio;
- C) l'esperienza e la conoscenza del territorio comunale di Valore Città Amcps S.r.l., d'altro canto, è senza dubbio superiore a quella che potrebbe avere un eventuale operatore economico terzo, consentendo interventi più efficaci ed efficienti a beneficio della comunità amministrata;
- D) la gestione dei servizi strumentali ad un soggetto sottoposto al controllo analogo consentirà, infine, all'ente di conseguire risparmi sui costi indiretti derivanti

dai tempi necessari per espletare le procedure di gara per i diversi servizi, tenuto conto dei rischi di contenzioso dati anche dai notevoli adempimenti burocratici.

Inoltre, così come previsto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) la modalità di affidamento prescelta comporterà per il Comune i seguenti benefici per la collettività, con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche richiesti dalla norma:

E) con particolare riferimento agli **obiettivi di universalità e socialità** dei servizi cimiteriali si rileva che, nella fattispecie, si è in presenza di attività di interesse generale assunte dal soggetto pubblico (titolare dei servizi medesimi) e che vengono gestite indirettamente tramite la società. Si tratta infatti di gestione di servizio pubblico (a domanda individuale con riferimento al servizio di cremazione) da mantenere e rendere fruibile in condizioni di sicurezza e di rispetto delle norme igienico-sanitarie.

F) Per quanto riguarda gli **obiettivi di efficienza**, l'avvalimento della società *in-house* costituisce l'utilizzo di uno strumento agevole e diretto per il raggiungimento dei risultati di periodo potendo, in tempi più rapidi rispetto all'ente pubblico, porre in campo azioni concrete in settori che richiedono prontezza di intervento, pur nel rispetto della normativa contrattualistica pubblica.

G) Gli **obiettivi di economicità**, inoltre, sono senz'altro presenti se si tiene conto, da un lato, la possibilità di ridurre al minimo le fasi procedurali di decisione degli interventi e, dall'altro, considerata la presenza di una società operante da lungo tempo nel settore (seppure ora nella nuova veste *in house*) di poter utilizzare con minor dispendio le risorse esistenti sia di personale che finanziarie tramite un uso accorto delle stesse.

H) In ordine, poi, agli **obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche** occorre considerare che l'affidamento ad un unico Soggetto dell'intera gestione dei Servizi in regime di *in house providing*, oltre ad esonerare l'amministrazione dall'onerosità della gestione tecnica, che richiederebbe l'assunzione di personale dedicato, ed amministrativa, che comporta l'attivazione di molteplici procedure di affidamento delle singole prestazioni afferenti ciascun servizio, garantisce all'Ente proprietario la disponibilità degli utili che l'azienda dovesse produrre, a prescindere che gli stessi derivino dagli affidamenti da parte dell'ente proprietario o dalle commesse residuali che la normativa consente di svolgere per terzi.

5.1. Valutazione sulla congruità economica relativa ai servizi affidati

5.1.1. Gestione Servizio Neve

L'attività di cui al presente servizio comprende gli interventi preventivi e quelli in corso di evento nevoso per la messa in sicurezza e la pulizia dell'intera rete stradale comunale e degli accessi pedonali agli uffici pubblici.

La valutazione di congruità, stante la mancanza di parametri di confronto Consip, è stata effettuata mediante la comparazione con il costo del servizio erogato in altre città per dimensione, popolosità e collocazione geografica paragonabili a Vicenza.

Il quadro di sintesi di tale raffronto è riportato nella seguente tabella:

Comune/società	Comune di Novara	Comune di Cremona	Comune di Vicenza
	ASSA S.p.A.	Servizi per Cremona S.r.l.	Valore Città/Amcps S.r.l.
Importo complessivo (IVA inclusa)	€ 237.695,04	€ 150.000,00	€ 224.000,00
Importo procapite (IVA inclusa)	€ 02,28	€ 2,08	€ 01,99
riferimento	Determina dirigenziale n° 6 del 1° dicembre 2017	Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 5 luglio 2017	-

dalla quale è possibile desumere la sostanziale congruità economica dell'affidamento in questione.

5.1.2. Gestione Strade e Segnaletica Luminosa

La manutenzione di cui al presente servizio comprende, oltre alle attività necessarie al mantenimento ed alla corretta gestione del patrimonio comunale, anche le relative opere accessorie alle strade stesse, la sistemazione di cordoli, di marciapiedi, il livellamento di chiusini, ecc., comprendendo anche i chiusini di copertura dei pozzetti di ispezione acque bianche (acque meteoriche) e delle caditoie.

Anche in questo caso la valutazione di congruità, stante la mancanza di parametri di confronto Consip, è stata effettuata mediante la comparazione con il costo del servizio erogato in altre città per dimensione, popolosità e collocazione geografica paragonabili a Vicenza, accorpando i servizi strade e segnaletica per armonizzare con i rispettivi omologhi come strutturati nei comuni oggetto di comparazione, che porta al seguente quadro di sintesi:

Comune/società	Comune di Rimini	Comune di Cremona	Comune di Vicenza
	ANTHEA S.r.l.	Servizi per Cremona S.r.l.	Valore Città/Amcps S.r.l
Importo complessivo gestione tecnica (IVA inclusa)	€ 540.000,00	€ 481.500,00	€ 367.921,50 (strade) + € 128.239,08 (segnaletica)
Importo complessivo Gestione Operativa Strade (IVA inclusa)	€ 1.735.000,00	€ 1.135.000,00	€ 1.629.262,42 (incluse acque meteoriche)
Importo complessivo Gestione Operativa Segnaletica (IVA inclusa)	€ 990.000,00	€ 646.000,00	€ 552.452,60
Totale complessivo servizio	€ 3.265.000,00	€ 2.262.500,00	€ 2.677.875,60
Importo procapite (IVA inclusa)	€ 21,59	€ 31,46	€ 23,86
riferimento	Allegato 01 al Disciplinare Strade del Comune di Rimini del 20.02.2018	Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 5 luglio 2017	-

Da quanto sopra è possibile desumere la sostanziale congruità economica dell'affidamento in questione, in virtù anche del fatto che il solo affidamento del Comune di Vicenza a Valore Città Amcps S.r.l. comprende anche la pulizia e la manutenzione della rete acque meteoriche su strada.

5.1.3. Gestione Tecnica ed Energetica Immobili Comunali

Il servizio comprende ogni operazione, fornitura o prestazione necessaria per mantenere in efficienza ed in sicurezza le componenti edili ed impiantistiche degli edifici di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Vicenza e quindi tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutte le componenti del patrimonio

immobiliare oggetto dell'appalto e riconducibile agli elenchi di cui al disciplinare tecnico ed economico per una consistenza complessiva di 175 immobili in gestione tecnica e 161 in gestione energetica e comunque fino alla concorrenza di una superficie lorda complessiva di 300.000 mq ed un volume di 1.000.000 mc.

Per la valutazione della congruità economica dell'affidamento ci si è rifatti all'esito di analoga procedura svolta recentemente dalla provincia di Vicenza, tenendo in dovuta considerazione il fatto che tale procedura ha un controvalore economico pari a circa il doppio di quello imputabile al Comune.

I valori unitari derivati, che una volta applicati alla specifica consistenza generano il valore complessivo del contratto, sono riportati nel seguente quadro:

VOCE DI CAPITOLATO	U.M.	BASE GA- RA PROVINCIA	OFFERTA AG- GIUDICATARIO GARA PROVINCIA	OFFERTA AMCPS A COMUNE
A ANAGRAFE E PROGETTO SIM a.1) CreazioneAnagrafeImmobiliare a.2) Listaesigenzemanutentive e piani di manutenzione a.3) Sistema Informativo per la gestione della Manutenzione (SIM) a.4) Gestione informatica del processomanutentivo a.5) Assistenzainformaticaedistruzioneepersonaletecnico a.6) Centrale operativa, collegamentitelefonici, trasmissioneedarchiviazioneinformaticadati				
B GESTIONE TECNICA b.1) Custodiabeni, monitoraggio per pubblicaincolumità b.2) Attività di preventivazione e programmazione b.3) Gestioneoperazioni di manutenzione b.4) Programmazioneoperativadegliinterventi b.5) Prestazionitecnichevarie b.6) Reperibilità	€/mq/anno	2,30	1,196	1,200
D GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI d.1) Gestioneimpiantieletrici (centraline, UPS, gruppiettrogeni, elettropompe, ecc.) d.2) Gestionepresidi, attrezzatureedimpiantiantincendio d.3) Gestioneimpiantiascensore (montacarichi, servoscale, ecc.) d.4) Gestioneimpiantiidrosanitari, fognari e smaltimentoliquami	€/mq/anno	1,60 1,20 0,50 0,30	1,248 0,468 0,455 0,204	1,200 0,500 0,450 0,200
Gestione del riscaldamentooederogazione dell'acquacalda	€/mc/anno	1,70	0,918	1,180

Esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria a chiamata, riparativa, non programmabile (a misura o economia)	a misura	-	-	-
Esecuzione di interventi di manutenzione programmata specificata nelle centrali termiche, impianti di riscaldamento e condizionamento.	a misura	-	-	-
Esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria a chiamata, riparativa, non programmabile.	a misura	-	-	-

5.1.4 Gestione Servizio verde pubblico comunale

Per la gestione dei complessivi 1.300.000 mq di verde pubblico, che ricomprendono anche alberature, siepi, cigli e più in generale gli impianti e gli elementi di arredo situati all'interno delle aree verdi pubbliche si è proceduto all'analisi comparativa con analoghi affidamenti fatti da amministrazioni omogenee per collocazione territoriale e consistenza demografica, che conducono al seguente schema comparativo di sintesi:

Comune/società	Comune di Ferrara	Comune di Bassano del Grappa	Comune di Vicenza
	Ferrara Tua S.r.l.	SIS S.p.A.	Valore Città/Amcps S.r.l
Importo complessivo (IVA inclusa)	€ 2.250.000,00	€ 671.545,24*	€ 1.565.000,00
Importo procapite (IVA inclusa)	€ 17,04	€ 15,47	€ 13,94
riferimento	Contratto di Servizio Prot. Gen.le 78863/2017	Determina dirigenziale n°110/2017	-

* = di cui:

- € 565.000,00 canone base gestione servizio SIS
- € 6.215,00 aggiornamento Istat 2019 canone servizio SIS (Determina 292/2019)
- € 20.395,20 trattamenti fitosanitari in manutenzione straordinaria (Determina 292/2019)
- € 79.935,04 manutenzione aree verdi in gestione ai Consigli di Quartiere (Deliberazione di Giunta Comunale n°63 del 12/03/2019)

5.1.5. Gestione Servizio affissioni;

Per quanto riguarda il servizio di affissioni, che nel caso specifico non riguarda la gestione del servizio come avviene frequentemente negli enti locali ma la mera attività di affissione e deaffissione, si è verificata la congruenza del costo della singola operazione comparandola con i prezzi unitari praticati da altri operatori per analogo servizio reso a pubbliche amministrazioni, nello specifico il riferimento è quello del servizio reso da APS Holding nel territorio comunale di Padova.

Il quadro comparativo è riportato nella seguente tabella:

Comune/società	Comune di Padova	Comune di Vicenza
	APS Holding S.p.A.	Valore Città/Amcps S.r.l
Affissione manifesti standard	€ 0,49/cad.	€ 0,50/cad.
Affissione standardi bifacciali fino a ml 2,00x1,40	€ 06,47/cad.	€ 06,32/cad.
Affissione poster fino a ml 6,00x3,00	€ 17,07/cad.	€ 14,82/cad.
riferimento	Allegato C al Contratto di Servizio APS advertising	-

5.1.6. Gestione Servizio patrimonio prevalentemente abitativo comunale

La valutazione della congruità del servizio di gestione del patrimonio abitativo comunale è stata condotta assumendo come termine di confronto la convenzione vigente tra il Comune di Padova ed Ater Padova per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; le prestazioni manutentive ed accessorie, a differenza dell'esempio utilizzato quale termine di paragone, sono invece state predeterminate ed inserite forfettariamente nel canone, conferendo allo stesso una maggiore stabilità nel tempo ed una migliore gestibilità nell'ambito del bilancio dell'Ente proprietario. Il quadro comparativo è il seguente:

Comune/società	Comune di Padova	Comune di Vicenza
	ATER Padova	Valore Città/Amcps S.r.l

Gestione amministrativa alloggi assegnati	€ 22,00 + IVA	€ 21,00 + IVA
Gestione amministrativa alloggi sfitti	€ 22,00 + IVA	€ 14,00 + IVA
Gestione amministrativa immobili diversi	€ 22,00 + IVA	€ 07,00 + IVA
Manutenzione Ordinaria	30% dei canoni riscossi	€ 600.000,00 + IVA
Gestioni Condominiali	A misura	€ 50.000,00 + IVA
Assistenza Legale	A misura	€ 30.000,00 + IVA
Redazione A.P.E.	A misura	€ 22.500 + IVA
riferimento	Convenzione 2016/2020	-

5.1.7. Gestione Servizio cimiteri.

Per la gestione dei servizi cimiteriali non è stata condotta un'analisi comparativa, essendo gli stessi regolati da un tariffario prestazioni unilateralmente definito dall'amministrazione comunale con Specifica Deliberazione di Giunta n°03 del 14 Gennaio 2014, che integra analoga precedente relativa ai servizi di cremazione del Novembre 2013, che l'azienda va semplicemente ad accogliere ed applicare all'utenza; analogamente, per quanto riguarda le attività manutentive del verde e dei fabbricati afferenti ai servizi cimiteriali, i criteri applicati sono i medesimi dei servizi generali specifici e pertanto rimandano alle valutazioni di convenienza economica degli stessi.

6. Business Plan società in house.

In relazione alla sostenibilità finanziaria della società in house si rinvia al documento denominato "Valore Città AMCPS srl – Business Plan società in house".